

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 marzo 1997

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00180 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste  
e delle telecomunicazioni

DECRETO 13 febbraio 1997.

Autorizzazione all'emissione, nel 1998, di carte valori ordinarie tematiche . . . . . Pag. 2

Ministero del tesoro

DECRETO 6 marzo 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni . . . . . Pag. 3

DECRETO 6 marzo 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni . . . . . Pag. 4

DECRETO 6 marzo 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni . . . . . Pag. 4

DECRETO 6 marzo 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 1997. . . . . Pag. 5

DECRETO 6 marzo 1997.

Ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 . . . . . Pag. 5

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 7 febbraio 1997.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 3 marzo 1997.

Determinazione del fabbisogno del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione da iscrivere ai corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1996-97 . . . . . Pag. 9

**ORDINANZA** 6 febbraio 1997.

Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vesicicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale.

Pag. 11

**ORDINANZA** 4 marzo 1997.

Divieto di utilizzazione, ai fini della coltivazione, di granoturco geneticamente modificato (*Zea mais L.*) sottoposto ad una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio . . . . .

Pag. 28

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

**PROVVEDIMENTO** 28 febbraio 1997.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza già rilasciata alla società Lloyd adriatico S.p.a., in Trieste . . . . .

Pag. 29

**Regione Lazio****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

26 gennaio 1982.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona SS. Annunziata e convento Cappuccini nell'ambito del comune di Cori. (Deliberazione n. 201). . . . .

Pag. 29

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero del tesoro:**

Cambi di riferimento del 7 marzo 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312.

Pag. 31

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1997 . . . . .

Pag. 31

**Ministero della sanità:** Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Pag. 31

**Ministero dell'interno:** Conferimento di onorificenze al valor civile . . . . .

Pag. 33

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . .

Pag. 33

**RETTIFICHE****ERRATA-CORRIGE**

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 recante: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna per il periodo 1996-98».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1997).

Pag. 35

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 novembre 1996 recante: «Individuazione degli interventi relativi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali ammesse a finanziamento».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997).

Pag. 36

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI****DECRETO** 13 febbraio 1997.

Autorizzazione all'emissione, nel 1998, di carte valori ordinarie tematiche.

**IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

**IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO**

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme

generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Scuole e Università», «Fiere nell'economia» e «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1997, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il lavoro italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1998, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Scuole e Università», «Fiere nell'economia», «Le Istituzioni» e «Il lavoro italiano»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il lavoro italiano», «Le Istituzioni», «Fiere nell'economia», «Scuole e Università», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 2.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui all'articolo precedente verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

*Il segretario generale  
del Ministero delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
SALERNO

*Il provveditore generale dello Stato*  
BORGIA

97A1754

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1997 è pari a 6.319 miliardi;

Decreta:

Per il 14 marzo 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 giugno 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 marzo 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi di debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A1770

DECRETO 6 marzo 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1997 è pari a 6.319 miliardi;

Decreta:

Per il 14 marzo 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 marzo 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi di debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

p. Il direttore generale: PAOLILLO

97A1771

DECRETO 6 marzo 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1997 è pari a 6.319 miliardi;

Decreta:

Per il 14 marzo 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 settembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 marzo 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi di debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

p. Il direttore generale: PAOLILLO

97A1772

DECRETO 6 marzo 1997.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 1997.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 20 febbraio 1997 che hanno disposto per il 28 febbraio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 febbraio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,35 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,70 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,70 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a lire 173.519.470.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 maggio 1997, a L. 396.055.134.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 agosto 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a lire 882.262.250.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 27 febbraio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,01 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,02 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,45 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

p. Il direttore generale: PAOLILLO

97A1773

DECRETO 6 marzo 1997.

**Ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, d'ora in avanti individuata con il termine «legge»;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 4 per quanto attiene l'applicazione della legge per l'anno finanziario 1997;

Viste le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge, da ciascun deputato e ciascun senatore circa il proprio riferimento ad un movimento o partito politico, rispettivamente trasmesse dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97022500052/PI del 25 febbraio 1997 e dal Presidente del Senato della Repubblica con nota n. 305 del 25 febbraio 1997;

Viste le domande presentate dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, trasmesse dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97022500054/PI del 25 febbraio 1997;

Visto il numero totale dei voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate dai partiti e movimenti politici per la più recente elezione alla Camera dei deputati comunicato dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97022500053/PI del 25 febbraio 1997;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 4 della legge, di poter procedere alla ripartizione e conseguente erogazione ai movimenti e partiti politici della somma complessiva di L. 160.000.000.000, prevista per l'anno finanziario 1997;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, della legge, circa il criterio di ripartizione della predetta somma di L. 160.000.000.000 tra i movimenti e partiti politici;

Visto che, ai fini del terzo periodo del comma 3 del citato art. 3, tra i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, la candidatura avente il contrassegno «Pour la Vallée d'Aoste» ha presentato regolare domanda e dichiarazione di riferimento e che, pertanto, a detto movimento deve essere corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'attuale stanziamento di lire 160 miliardi per il numero dei parlamentari eletti nel Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento al movimento stesso;

Considerato che il numero dei parlamentari di cui al precedente capoverso è pari ad una unità;

Vista la lettera del 5 marzo 1997, con la quale il Presidente della Camera dei deputati, ad integrazione dei dati forniti con la citata nota del 25 febbraio 1997, nel confermare che il partito Sudiroler Volkspartei era

presente, con altri movimenti e partiti, nella lista indicata al n. 6 in ordine decrescente di voti validi ricevuti e che ha in tal modo concorso alla formazione del totale dei voti riportati da tale lista nel numero di 2.554.072, ha peraltro segnalato, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge, che il suddetto partito ha presentato candidati con il proprio contrassegno (stella alpina iscritta in un cerchio) esclusivamente nei collegi uninominali numeri 2, 3 e 4 della VI circoscrizione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che al partito Sudtiroler Volkspartei vanno quindi riconosciuti i benefici di cui al terzo periodo del comma 3 del citato art. 3;

Considerato che il numero dei parlamentari di cui ai due precedenti capoversi è pari a 5 unità;

Considerato che, ai fini del 4° periodo del comma 3 dello stesso art. 3 della legge, i partiti e i movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per le elezioni della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale e ai quali si applica il criterio di cui al periodo 3 del comma 3 del ripetuto art. 3 della legge sono:

Movimenti e partiti politici	Parlamentari
1) Alleanza Democratica . . . . .	n. 4
2) Associazione Labour . . . . .	» 2
3) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia . . . . .	» 1
4) Associazione Patto Segni . . . . .	» 3
5) Associazione Politica Giuseppe Saragat . . . . .	» 1
6) Associazione Socialisti Italiani . . . . .	» 12
7) Cobas per l'Autorganizzazione . . . . .	» 1
8) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica . . . . .	» 7
9) Cristiano-Sociali . . . . .	» 9
10) Federazione Laburista . . . . .	» 9
11) Italia Democratica . . . . .	» 1
12) Italia Federale . . . . .	» 1
13) Movimento dei Comunisti Unitari . . . . .	» 8
14) Movimento Italiano Democratico . . . . .	» 1
15) Movimento per la Democrazia La Rete . . . . .	» 6
16) Movimento per la dignità del parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore . . . . .	» 9
17) Movimento Rinnovamento Siciliano . . . . .	» 1
18) Partito Federalista Lombardo . . . . .	» 1
19) Union Autonomista Ladina . . . . .	» 1
20) Unione di Centro . . . . .	» 1
21) Union Valdotaie . . . . .	» 1

Movimenti e partiti politici	Parlamentari
22) Associazione L'Ulivo i Democratici . . . . .	n. 3
23) Destra di Popolo . . . . .	» 1
24) Federazione Laburista Lombarda . . . . .	» 1
25) Lega delle Regioni . . . . .	» 1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>n. 86</b>

Considerato che la quota unitaria pari ad un novecentoquarantacinquesimo di lire 160 miliardi, ammonta a L. 169.312.169,3, arrotondata per difetto a L. 169.312.165;

Ritenuto, di conseguenza, che la quota spettante ai sopraelencati aventi diritto, individuati secondo i criteri che precedono, è pari all'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) Pour la Vallée d'Aoste . . . . . L.	169.312.165
2) Sudtiroler Volkspartei . . . . . »	846.560.825
3) Alleanza Democratica . . . . . »	677.248.660
4) Associazione Labour . . . . . »	338.624.330
5) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia . . . . . »	169.312.165
6) Associazione Patto Segni . . . . . »	507.936.495
7) Associazione Politica Giuseppe Saragat . . . . . »	169.312.165
8) Associazione Socialisti Italiani . . . . . »	2.031.745.980
9) Cobas per l'Autorganizzazione . . . . . »	169.312.165
10) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica . . . . . »	1.185.185.155
11) Cristiano-Sociali . . . . . »	1.523.809.485
12) Federazione Laburista . . . . . »	1.523.809.485
13) Italia Democratica . . . . . »	169.312.165
14) Italia Federale . . . . . »	169.312.165
15) Movimento dei Comunisti Unitari . . . . . »	1.354.497.320
16) Movimento Italiano Democratico . . . . . »	169.312.165
17) Movimento per la Democrazia La Rete . . . . . »	1.015.872.990
18) Movimento per la dignità del parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore . . . . . »	1.523.809.485
19) Movimento Rinnovamento Siciliano . . . . . »	169.312.165
20) Partito Federalista Lombardo . . . . . »	169.312.165
21) Union Autonomista Ladina . . . . . »	169.312.165
22) Unione di Centro . . . . . »	169.312.165

23) Union Valdotaie . . . . .	L.	169.312.165
24) Associazione L'Ulivo i Democratici . . . . .	»	507.936.495
25) Destra di Popolo . . . . .	»	169.312.165
26) Federazione Laburista Lombarda . . . . .	»	169.312.165
27) Lega delle Regioni . . . . .	»	169.312.165
Totale . . . . .		L. 15.576.719.180

Considerato pertanto che, ai fini del riparto e della successiva assegnazione ai sensi dei periodi uno e due del comma 3 dell'art. 3, sono disponibili L. 144.423.280.820 (160.000.000.000 — 15.576.719.180);

Considerato che, ai fini del primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge, occorre ripartire la predetta somma residua di L. 144.423.280.820 in pro-

porzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate dai movimenti e partiti politici per la più recente elezione alla Camera dei deputati e che nel caso di una lista espressione di due o più partiti o movimenti la somma spettante viene ripartita in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento;

Vista la citata lettera del 5 marzo 1997, con la quale il Presidente della Camera dei deputati, nel richiamare l'attenzione sulla domanda del Partito socialista, di partecipazione alla attribuzione dei fondi, ha precisato che il simbolo, con il quale il partito aveva partecipato alle elezioni politiche del 1996, era proprio della lista presentata dal medesimo partito, denominata «Socialista», che ha riportato 149.441 voti;

Considerato pertanto che, sulla base dei dati trasmessi ed integrati dalla Camera dei deputati e in relazione alle dichiarazioni di riferimento e alle domande presentate, le liste unitarie aventi diritto alla ripartizione della suddetta somma residua sono le seguenti con diritto ai contributi a fianco di ciascuna indicati:

Liste	Voti validi	%	Importo
1) Partito Democratico della Sinistra . . . . .	7.894.118	21,2882017	L. 30.745.119.360
2) Forza Italia . . . . .	7.712.149	20,7974828	» 30.036.407.047
3) Alleanza Nazionale	5.870.491	15,8310525	» 22.863.725.434
4) Lega Nord . . . . .	3.776.354	10,1837578	» 14.707.717.123
5) Rifondazione Comunista . . . . .	3.213.748	8,6665687	» 12.516.542.805
6) Rinnovamento Italiano - Lista Dini	1.627.380	4,3885832	» 6.338.135.856
7) Federazione dei Verdi . . . . .	938.665	2,5313138	» 3.655.806.445
8) Lista Pannella-Sgarbi . . . . .	702.988	1,8957596	» 2.737.918.279
9) Movimento Sociale Fiamma Tricolore . . . . .	339.351	0,9151336	» 1.321.665.954
10) Partito Socialista . . . . .	149.441	0,4030001	» 582.025.931
11) AT6 - Lega d'Azione Meridionale	72.062	0,1943308	» 280.658.940
12) Partito Sardo d'Azione . . . . .	38.002	0,1024806	» 148.005.898
13) Partito Federalista . . . . .	3.743	0,0100938	» 14.577.814

Considerato che, sempre sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati, le liste espressione di due o più partiti o movimenti sono le seguenti con diritto ai contributi a fianco di ciascuna indicati:

Liste	Voti validi	%	Importo	Eletti
1) Popolari . . . . .	2.554.072	6,8876092	L. 9.733.390.541	91
Sudtiroler Volkspartei . . . . .			» 0	0
Partito Repubblicano Italiano . . . . .			» 213.920.671	2
Unione Democratica . . . . .			» 0	0
Prodi . . . . .			» 0	0
Totale . . . . .			L. 9.947.311.213	
2) Centro Cristiano Democratico . . . . .	2.189.563	5,9046316	L. 5.685.108.480	36
Cristiani Democratici Uniti . . . . .			» 2.842.554.240	18
Totale . . . . .			L. 8.527.662.721	

Ritenuto di dover provvedere a ripartire la somma di lire 160 miliardi tra i movimenti e partiti politici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge;

## Decreta:

## Art. 1.

Ai sensi del terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la somma di L. 15.576.719.180 viene ripartita e assegnata come segue:

1) Pour la Vallée d'Aoste . . . . .	L.	169.312.165
2) Sudtiroler Volkspartei . . . . .	»	846.560.825
3) Alleanza Democratica . . . . .	»	677.248.660
4) Associazione Labour . . . . .	»	338.624.330
5) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia . . . . .	»	169.312.165
6) Associazione Patto Segni . . . . .	»	507.936.495
7) Associazione Politica Giuseppe Saragat . . . . .	»	169.312.165
8) Associazione Socialisti Italiani . . . . .	»	2.031.745.980
9) Cobas per l'Autorganizzazione . . . . .	»	169.312.165
10) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica . . . . .	»	1.185.185.155
11) Cristiano-Sociali . . . . .	»	1.523.809.485
12) Federazione Laburista . . . . .	»	1.523.809.485
13) Italia Democratica . . . . .	»	169.312.165
14) Italia Federale . . . . .	»	169.312.165
15) Movimento dei Comunisti Unitari . . . . .	»	1.354.497.320
16) Movimento Italiano Democratico . . . . .	»	169.312.165
17) Movimento per la Democrazia La Rete . . . . .	»	1.015.872.990
18) Movimento per la dignità del parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore . . . . .	»	1.523.809.485
19) Movimento Rinascimento Siciliano . . . . .	»	169.312.165
20) Partito Federalista Lombardo . . . . .	»	169.312.165
21) Union Autonomista Ladina . . . . .	»	169.312.165
22) Unione di Centro . . . . .	»	169.312.165
23) Union Valdotaïne . . . . .	»	169.312.165
24) Associazione L'Ulivo i Democratici . . . . .	»	507.936.495
25) Destra di Popolo . . . . .	»	169.312.165
26) Federazione Laburista Lombarda . . . . .	»	169.312.165
27) Lega delle Regioni . . . . .	»	169.312.165
Totale . . . . .	L.	15.576.719.180

## Art. 2.

Ai sensi del primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la somma di L. 144.423.280.820 viene ripartita ed assegnata come segue:

1) Partito Democratico della Sinistra . . . . .	L.	30.745.119.360
2) Forza Italia . . . . .	»	30.036.407.047
3) Alleanza Nazionale . . . . .	»	22.863.725.434
4) Lega Nord . . . . .	»	14.707.717.123
5) Rifondazione Comunista . . . . .	»	12.516.542.805
6) Rinascimento Italiano - Lista Dini . . . . .	»	6.338.135.856
7) Federazione dei Verdi . . . . .	»	3.655.806.445
8) Lista Pannella-Sgarbi . . . . .	»	2.737.918.279
9) Movimento Sociale Fiamma Tricolore . . . . .	»	1.321.665.954
10) Partito Socialista . . . . .	»	582.025.931
11) AT6 - Lega d'Azione Meridionale . . . . .	»	280.658.940
12) Partito Sardo d'Azione . . . . .	»	148.005.898
13) Partito Federalista . . . . .	»	14.577.814
14) Popolari . . . . .	»	9.733.390.541
15) Partito Repubblicano Italiano . . . . .	»	213.920.671
16) Centro Cristiano Democratico . . . . .	»	5.685.108.480
17) Cristiani Democratici Uniti . . . . .	»	2.842.554.240
Totale . . . . .	L.	144.423.280.820

## Art. 3.

Per le suddette somme verranno emessi n. 44 ordinativi diretti, da estinguersi secondo le modalità indicate dagli aventi diritto.

La spesa relativa farà carico al capitolo 4507 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## Art. 4.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto n. 165764 del 28 febbraio 1997 e il relativo decreto di rettifica in pari data e sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 6 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1794

**MINISTERO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

DECRETO 7 febbraio 1997.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

**IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1997;

Visto il telefax n. 11088/97/8.95.5 del 31 gennaio 1997 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha concordato sullo spostamento della data del 16 marzo già prevista per lo svolgimento delle predette elezioni alle data del 13 e 14 aprile 1997;

Vista la nota prot. n. 1559 del 24 gennaio 1997 della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali con la quale viene espresso nulla osta allo svolgersi delle elezioni nelle date sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 30 dicembre 1996 e così modificato: «Le elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale del Ministero per i beni culturali e ambientali sono indette per i giorni 13 aprile 1997 dalle ore 8 alle ore 20 e 14 aprile 1997 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 7 febbraio 1997

*Il Ministro: VELTRONI*

97A1795

**MINISTERO DELLA SANITÀ**

DECRETO 3 marzo 1997.

**Determinazione del fabbisogno del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione da iscrivere ai corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1996-97.**

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari di area sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto, in particolare l'art. 1, punto 5, del predetto decreto ministeriale il quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto, al fine di consentire alle regioni ed alle università di stipulare i protocolli d'intesa e avviare i corsi già dall'anno accademico 1996-97, di stabilire il fabbisogno nazionale, riportato per ciascuna regione, sulla base delle indicazioni acquisite dalle regioni stesse;

Ritenuto, limitatamente al predetto anno accademico, di rimettere ai protocolli d'intesa fra regioni ed università la determinazione del numero effettivo degli iscrivibili a ciascun corso di diploma;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1996-97, il fabbisogno del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione da iscrivere ai corsi di diploma universitario è quello risultante dalla tabella allegata al presente decreto del quale fa parte integrante.

Art. 2.

Il numero effettivo degli iscrivibili a ciascun corso di diploma è determinato dai protocolli d'intesa fra regioni ed università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1997

*Il Ministro della sanità  
BINDI*

*Il Ministro dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica  
BERLINGUER*

ALLEGATO

FABBISOGNO REGIONALE DD.UU. AREA MEDICA A.A. 1996/97														
REGIONI	DIETISTA	FISIO TERAPISTA	IGIENISTA DENTALE	INFERMIERE	LOGO PEDESTA	ORTOTISTA ASSISTENTE IN OPTALMOLOGIA	OSTETRICA	PODLOGO	TECNICO AUDIOMETRIA	TECNICO AUDIO PROTESISTA	TECNICO SANTARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	TECNICO DI NEUROFISIO PATOLOGIA	TECNICO ORTOPEDICO	TECNICO SANTARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
PIEMONTE	20	45	20	300	20	10	40	10	10	10	40	15	10	20
V. D'AOSTA				20										
LOMBARDIA	25	214		691	15	30	41		17	7	180	17		
PROV. AUT. (Bz)				120										12
PROV. A.T. (Tn)	2	30	8	160	6	2	20	4	2		30	2	4	16
VENETO	25	90		300	30	10			10		70			
FRILIV. GIULIA		30		130										
LIGURIA		20	10	240	6							10		
E. ROMAGNA	5	92	10	240	23	34	30		20	1	56	15		22
TOSCANA	20	80	20	535	35	13	20	12	22	12	75	14		15
MARCHE		35		130		10					23			
UMBRIA	25	20		20			25	20			25			
LAZIO	60	287	40	1.381	40	25	55	40	10		147	10		60
ABRUZZO	15	120	15	475	15	10	15	10	10		24	10	10	20
MOLISE		25		30			10				10			
CAMPANIA	30	35		270	45	10			25	15	45			
PUGLIA	30	120	10	300	10	10	50	10	10	10	60	10	15	20
BASILICATA	10	30	10	90	10	10	10				20	10		20
CALABRIA		90	90	200	100	45	30	45	45	45	30	30	45	45
SICILIA	25	10		25	8	10			5		20			
SARDEGNA		30	10	50	5				5		10			
TOTALE	292	1.403	243	5.677	368	229	346	151	191	100	865	143	84	250

97A1755

**ORDINANZA 6 febbraio 1997.****Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale.****IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, in particolare l'art. 3, comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Vista la decisione della commissione CEE del 22 novembre 1996 che approva il piano di eradicazione e di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino presentato dall'Italia;

Ritenuto necessario riesaminare il piano di sorveglianza ed eradicazione della malattia sulla scorta dei dati epidemiologici e diagnostici di laboratorio raccolti nel biennio di controllo della malattia medesima nel territorio nazionale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria;

Ordina:

**Art. 1.**

1. È resa obbligatoria l'esecuzione, in aziende suinicole del territorio nazionale, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate «regioni», del piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato «piano». Il piano deve essere effettuato, secondo i criteri e le modalità di seguito riportate, nelle aziende suinicole campionate, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997 in conformità del piano approvato dalla commissione CEE con la decisione citata in premessa. Il piano mira alla sorveglianza e al mantenimento dello stato di accreditamento delle aziende suinicole presenti nelle regioni accreditate per la MVS.

2. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza hanno raggiunto lo stato di accreditamento per la MVS, nel darne immediata comunicazione al Ministero della sanità, dispongono, nel

territorio di propria competenza, un campionamento randomizzato di trecento aziende suinicole da riproduzione, da ingrasso e miste.

3. Nelle aziende estratte devono essere prelevati, per una volta soltanto, dodici campioni di sangue, per gli esami sierologici, da altrettanti suini da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata AUSL. Il campionamento deve essere espletato rispettando i criteri di casualità fino al raggiungimento del numero di dodici campioni. Nelle aziende in cui sono presenti meno di dodici suini devono essere sottoposti a controllo tutti i suini. I suini campionati devono essere contrassegnati individualmente in modo che possano essere identificati per l'eventuale ricampionamento.

4. I controlli devono essere eseguiti, da parte della AUSL, anche nelle stalle di sosta e nei centri di raccolta almeno trimestralmente, prelevando, a random, ogni volta, almeno dodici campioni di sangue da altrettanti suini. Per la identificazione dei suini sottoposti a prelievo deve essere adottato lo stesso criterio di identificazione di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Nelle aziende accreditate in cui è effettuato il controllo, in attesa dei risultati degli esami sierologici, i suini sottoposti al prelievo non possono essere movimentati. La regione, d'intesa con la AUSL, può disciplinare la movimentazione dei restanti suini presenti in azienda.

6. I dati identificativi individuali dei suini sottoposti al prelievo devono essere riportati nel modello di cui all'allegato I che accompagna i campioni di sangue inviati all'istituto zooprofilattico competente per territorio, che deve effettuare gli esami nel più breve tempo possibile. Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.

7. Per ogni azienda in cui viene effettuato il controllo, il modello di cui all'allegato I deve essere compilato, da parte del veterinario ufficiale, in triplice copia. Una copia resta presso la AUSL, un'altra viene trasmessa, dalla stessa AUSL, alla regione, e la terza deve accompagnare il campione. La AUSL provvederà a fornire copia del modello, con allegati i risultati degli esami, al proprietario dell'azienda.

8. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non hanno ultimato il piano biennale 1995-1996 di cui all'ordinanza ministeriale 2 dicembre 1994, citata nelle premesse, provvedono ad ultimarlo applicando le disposizioni di tale ordinanza, le successive istruzioni impartite dal Ministero della sanità nonché, in caso di riscontro di sieropositività, le misure di cui al successivo articolo 6. Tali regioni, raggiunto lo stato di accreditamento, nel darne immediata comunicazione al Ministero della sanità, dispongono l'attuazione del piano di cui alla presente ordinanza entro i termini indicati.

9. Le regioni che constatano, dai dati forniti dalle AUSL, la non ultimazione del piano biennale 1995-1996, nell'ambito delle competenze delle leggi di riordino del servizio sanitario regionale, provvedono a:

a) valutare la situazione regionale in base ai parametri di cui al comma 1, art. 3, della presente ordinanza, correlata alle aziende presenti;

b) disporre l'identificazione di tutte le aziende suinicole non campionate comprese quelle con suini le cui carni sono destinate al consumo familiare o agroturistico e a redigere un elenco delle medesime;

c) impartire istruzioni alle AUSL affinché pongano sotto stretta sorveglianza e controllo sanitario le aziende non controllate per il piano e, ove necessario, adottino misure straordinarie sanitarie restrittive al fine di non pregiudicare le azioni di controllo e di profilassi svolte sia in ambito regionale che nazionale;

d) effettuare una indagine per accertare le eventuali cause che, nell'arco di due anni, non hanno permesso l'espletamento del piano nei modi e termini prescritti.

10. Le regioni di cui al precedente comma trasmettono al Ministero della sanità le risultanze di quanto emerso dalle precedenti lettere a), b) e d) con allegato l'elenco di cui alla precedente lettera b), nonché gli eventuali provvedimenti adottati con le misure di cui alla lettera c).

#### Art. 2.

1. Il Ministero della sanità, in applicazione della decisione comunitaria citata nelle premesse, provvede a trasmettere alla CEE le relazioni trimestrali. Queste devono contenere indicazioni sullo stato sanitario delle regioni e sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, i focolai accertati, gli allevamenti e il numero dei capi sieropositivi riscontrati, gli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente.

2. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità le relazioni trimestrali con i dati suddetti entro le seguenti date: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre 1997, 31 gennaio 1998 in adempimento dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Il Ministero della sanità, ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative alla esecuzione del piano.

#### Art. 3.

1. Ai fini del piano valgono le seguenti definizioni:

a) azienda: lo stabilimento definito all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, con esclusione dei mercati. In tale definizione di azienda rientrano anche gli allevamenti costituiti da un solo riproduttore nonché quelli composti da un solo suino da ingrasso per i quali è obbligatorio l'accreditamento per la MVS;

b) azienda suinicola accreditata per la MVS: l'azienda con suini da riproduzione in cui sono stati effettuati su un campione di suini, calcolato per rilevare una prevalenza della sieropositività uguale o superiore al 5% con un livello di confidenza del 95%, due test ad un intervallo di almeno ventotto giorni con esiti negativi, oppure l'azienda da ingrasso che contiene e riceve unicamente suini da aziende da riproduzione, da ingrasso o da stalle di sosta certificate accreditate. L'accreditamento, dell'azienda è rilasciato dalla AUSL competente. Nelle aziende accreditate possono essere introdotti solo suini provenienti da aziende accreditate;

c) provincia accreditata per la MVS: la provincia nella quale il 99% degli allevamenti suini presenti nel proprio territorio sono stati accreditati;

d) regione accreditata per la MVS: regione nella quale tutte le province sono state accreditate.

2. La regione mantiene la qualifica di accreditamento per la MVS se viene attuato il piano di monitoraggio di cui alla presente ordinanza.

3. Le regioni provvedono all'adozione dei provvedimenti di accreditamento previsti dalle lettere c) e d) del presente articolo e alla sospensione dei medesimi dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità.

4. Quando tutte le regioni del territorio nazionale sono state accreditate nei confronti della MVS il Paese è accreditato. Il Ministero ne dà comunicazione alla commissione CEE.

5. Le aziende non accreditate spostano i suini solo se destinati direttamente ad uno stabilimento di macellazione.

#### Art. 4.

1. In caso di focolaio di MVS le qualifiche di accreditamento delle aziende presenti nella zona di protezione saranno sospese fino a che i controlli clinici e sierologici effettuati nelle medesime non saranno ultimati con esiti negativi. La AUSL dispone, inoltre, che i suddetti controlli vengano espletati anche nelle aziende presenti nella zona di sorveglianza e in correlazione epidemiologica con il focolaio, anche se ubicate in altre regioni. In tali aziende verrà sospesa la qualifica fino ad esito favorevole dei controlli clinici e sierologici.

2. Nelle regioni e province ove si dovesse verificare un focolaio, le relative qualifiche di accreditamento vengono sospese fino a che non saranno completate le operazioni previste di stamping-out, pulizia e disinfezione nell'azienda e saranno effettuati i controlli clinici e sierologici, con esiti favorevoli, nelle aziende presenti nella zona di protezione e di sorveglianza.

#### Art. 5.

1. Nei casi di sieropositività, compresi i «singleton reactors», la AUSL attua una indagine epidemiologica per stabilire la possibile origine della sieropositività nell'azienda, l'eventuale connessione con altre eventuali aziende in cui si trovino animali sieropositivi, nonché per accertare movimenti di veicoli e trasporti di animali o materiali. A tale scopo la AUSL compila il modello di cui all'allegato II che deve essere trasmesso al Ministero della sanità.

2. Si definisce «singleton reactor» un siero positivo quando sono presenti tutti i seguenti requisiti:

a) presenza di positività sierologica di un singolo soggetto al test sierologico di screening (ELISA competizione mediante anticorpi monoclonali) e al test di conferma di sieroneutralizzazione (SN) per anticorpi verso la MVS;

b) assenza di un incremento significativo del titolo anticorpale al test di sieroneutralizzazione (SN) dopo un secondo prelievo;

c) assenza di anticorpi per la MVS di classe IgG anche dopo un secondo prelievo;

d) assenza di sieroconversione in altri soggetti dell'azienda;

e) assenza dell'enterovirus della MVS nelle feci prelevate dal soggetto sieropositivo e nell'azienda;

f) nessun precedente contatto del soggetto sieropositivo e degli altri soggetti dell'azienda con un focolaio noto di MVS;

g) nessun segno clinico di malattia nel soggetto sieropositivo e negli altri soggetti dell'azienda;

h) nessun caso precedente di malattia clinica nell'allevamento.

3. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni, che la sieropositività può essere stata introdotta da altre aziende, ne dà comunicazione alla AUSL competente che sottopone al controllo sierologico ed eventualmente virologico ufficiale l'azienda interessata; le misure restrittive adottate possono essere revocate soltanto quando la sieropositività nell'azienda sia stata ufficialmente esclusa.

#### Art. 6.

1. L'istituto zooprofilattico competente per territorio, in seguito al referto di laboratorio di sieropositività nei suini delle aziende campionate, deve comunicare l'esito senza indugio, a mezzo fax, contestualmente alla AUSL, alla regione e al Ministero della sanità, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

2. La AUSL, in attesa della conferma dell'esame di prima istanza da parte del Centro di riferimento di Brescia, dispone:

a) il sequestro dell'azienda;

b) il prelievo di sangue e di un «pool» di feci dai suini sieropositivi e dai suini a contatto con i medesimi;

c) il prelievo di un «pool» di feci dalle strutture in cui sono ricoverati i suini sieropositivi;

d) il prelievo di un «pool» di feci dalle restanti strutture dell'azienda.

3. Se l'esito degli esami sierologici di prima istanza eseguiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente evidenzia una particolare situazione di rischio nell'azienda, tenuto conto anche dei risultati dell'indagine epidemiologica espletata, la AUSL, su proposta dell'istituto zooprofilattico competente e in attesa della conferma del Centro di riferimento di Brescia, fermi restando il sequestro dell'azienda e l'esecuzione dei prelievi delle feci, può procedere direttamente ad effettuare prelievi di sangue su tutti i riproduttori presenti nell'azienda stessa.

4. In attesa degli esiti degli esami delle feci non è consentito lo spostamento dei suini anche se destinati al macello.

5. Nel caso che l'esame delle feci dimostri la presenza dell'enterovirus della MVS l'azienda è dichiarata focolaio e la AUSL applica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.

6. Se il risultato degli esami di laboratorio e l'indagine epidemiologica esperita rivelino la presenza di «singleton reactor», lo stesso deve essere macellato secondo le modalità di seguito indicate.

7. Qualora invece venga confermata la sieropositività dal Centro di riferimento di Brescia, ma non venga isolato l'enterovirus della MVS, la AUSL provvede alla revoca dello stato di accreditamento dell'azienda. Per le aziende da riproduzione e miste che sono, state sottoposte agli interventi di cui al comma 2, la AUSL procede, inoltre, al prelievo su tutti i riproduttori non ancora sottoposti a controllo e su quelli già controllati ma risultati sieronegativi. Per i suini da ingrasso presenti eventualmente nelle aziende da riproduzione e miste, per le aziende da ingrasso e le stalle di sosta, le azioni da attuare da parte della AUSL saranno valutate di volta in volta di concerto tra la AUSL medesima, la regione, il Ministero della sanità, l'istituto zooprofilattico competente per territorio e il Centro di riferimento di Brescia.

8. I suini risultati sieropositivi dopo gli esami sierologici prescritti devono essere macellati entro 72 ore dall'adozione del provvedimento di abbattimento da parte dell'autorità competente. In caso di dimostrata necessità, su proposta della regione, la macellazione dei suini sieropositivi può essere effettuata secondo un piano concordato tra la regione medesima, la AUSL e il Ministero della sanità. Le macellazioni devono essere effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale, in un macello designato dalla AUSL nel territorio di propria competenza. Nell'impossibilità di reperire il macello nella AUSL, la regione provvederà a designare uno stabilimento dove macellare, sempre nei tempi stabiliti, i suini. La AUSL provvede affinché i suini sieropositivi pervenuti al macello vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. Per tali suini, inoltre, si procederà alla distruzione della testa e del pacchetto intestinale.

9. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere sottoposti ad un esame clinico con esito favorevole e identificati individualmente con indicazione del contrassegno sulla certificazione di scorta. Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'invio dei suini e a sua volta deve comunicare alla AUSL competente l'avvenuta macellazione. I mezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto e lo scarico dei suini devono essere puliti, lavati e disinfettati, con disinfettanti riconosciuti idonei, prima di uscire dal macello.

10. Le aziende da riproduzione e miste devono essere ritestate per ottenere lo stato di accreditamento mediante due controlli sierologici randomizzati effettuati a distanza non inferiore a ventotto giorni sulla base della tabella di cui all'allegato III. Per le aziende da ingrasso si procederà al riaccreditamento induttivo in relazione alle introduzioni di suini da aziende accreditate. Fino a quando l'azienda non sarà riaccreditata i suini presenti nella stessa, potranno essere spostati solo, per l'invio diretto al macello.

#### Art. 7.

1. I suini provenienti da altri Stati membri della Comunità europea sono soggetti a controlli non discriminatori, di cui alla direttiva 90/425/CE recepita

con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, senza preavviso, assimilabili al programma generale di monitoraggio della MVS.

2. Per i suini importati dai Paesi terzi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

3. Le regioni e gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, per quanto di competenza, dispongono affinché la AUSL, nell'ambito del piano, effettui controlli sierologici nei confronti della MVS sulle partite di animali di provenienza comunitaria. Tali controlli devono essere effettuati nei locali di prima destinazione indicati nel certificato sanitario di scorta ed entro il termine di due giorni lavorativi dalla data di arrivo delle partite stesse.

4. Gli accertamenti sierologici di cui al 3° comma del presente articolo sono eseguiti sulla base di un campionamento randomizzato secondo la tabella di cui all'allegato IV. I campioni prelevati devono essere spediti all'istituto zooprofilattico competente accompagnati dal modello di cui all'allegato V debitamente compilato, in cui devono essere riportati i contrassegni individuali di identificazione dei suini sottoposti a controllo.

5. Ogni campione di sangue deve essere prelevato in un quantitativo che permetta all'istituto zooprofilattico competente per territorio che lo riceve di suddividerlo in due aliquote: la prima deve essere utilizzata per l'effettuazione degli esami, mentre la seconda deve essere conservata presso lo stesso istituto zooprofilattico sperimentale in condizioni adeguate per almeno un mese, ed essere utilizzata, in caso di contenzioso tra lo Stato membro speditore e lo Stato membro destinatario, per l'effettuazione di ulteriori esami.

6. Per ogni sieropositività nei confronti della MVS, riguardante animali provenienti, sia dai Paesi comunitari che dai Paesi terzi, deve essere data, da parte della AUSL, comunicazione al Ministero della sanità con le seguenti indicazioni: paese di provenienza della partita, categoria e numero dei capi della partita, data di introduzione in azienda, estremi del certificato sanitario di scorta (numero, località e data del rilascio, generalità del veterinario che ha sottoscritto il certificato), indicazione dell'azienda di prima destinazione, indicazione della ditta importatrice, data, esito e titolo dell'esame sierologico, data ed ora del prelievo in azienda, veterinario ufficiale, provvedimenti adottati. Il Ministero della sanità provvede a segnalare la sieropositività alla Commissione CEE e alle competenti autorità veterinarie dei Paesi terzi.

7. In caso di riscontro di sieropositività confermata dal Centro di referenza di Brescia per la MVS in uno o più suini provenienti dall'estero è ammessa, su espressa richiesta del proprietario, la rispedizione della partita nel Paese di provenienza in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93. Nella dimostrata impossibilità di rispeditare la partita si procede al controllo della partita stessa in conformità ai criteri e modalità previsti dalla presente ordinanza. Tutti i suini riscontrati sieropositivi devono essere macellati con le modalità già indicate.

#### Art. 8.

1. Le metodiche di laboratorio da eseguire per individuare gli anticorpi nei confronti dell'enterovirus della MVS sono descritte nell'allegato VI.

2. Il Ministero della sanità e il Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari assicurano la raccolta in modo uniforme dei dati relativi al piano inviati dagli istituti zooprofilattici sperimentali e provvedono all'elaborazione dei dati stessi. A tal fine gli istituti zooprofilattici inviano al Centro di referenza i dati richiesti. La raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti al piano viene effettuata mediante software. I dati aggregati dal Centro di referenza devono essere inviati mensilmente al Ministero della sanità su supporto magnetico.

3. I predetti Enti tengono a disposizione i documenti comprovanti gli esami eseguiti per un eventuale controllo da parte delle autorità competenti compresa la CEE.

#### Art. 9.

1. L'onere finanziario del piano è a carico del Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro).

2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini sieropositivi macellati in applicazione delle misure del piano è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati nella premessa.

3. Le regioni, ai fini della richiesta alla CE del previsto rimborso per i suini sieropositivi macellati, utilizzeranno il modello di cui all'allegato VII che deve essere trasmesso al Ministero entro 30 giorni dalla data di macellazione dei suini stessi.

4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda le spese per i tests sierologici e virologici e quelle riguardanti gli indennizzi che vengono corrisposti ai proprietari dei suini sieropositivi macellati.

5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero, entro il 1° aprile del 1998, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 1997.

#### Art. 10.

1. Le contravvenzioni alle norme della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, salvo che il fatto non costituisca reato.

#### Art. 11.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997  
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 26

ALLEGATO I

**PLANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**  
**ANNO 1997**  
**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

REGIONE \_\_\_\_\_ AZ. USL \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella):

SORVEGLIANZA IN AZIENDA GIÀ ACCREDITATA  (B)

RIACQUISIZIONE DELL' ACCREDITAMENTO - 1° prelievo  (C) 2° prelievo  (D)

CONTROLLO IN STALLA DI SOSTA  (E)

A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITÀ RISCONTRATA IN AZIENDA  (G)

CODICE IDENTIFICAZIONE AZIENDA "NUOVO" (D.P.R. 317/1996)

CODICE IDENTIFICAZIONE AZIENDA "PRECEDENTE"

INDIRIZZO PRODUTTIVO:  Riproduzione  Misto  Ingrassio  Stalla di sosta

PROPRIETARIO \_\_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

N° RIPRODUTTORI PRESENTI \_\_\_\_\_ N° CAPI PRESENTI \_\_\_\_\_

DATA PRELIEVO CAMPIONI \_\_\_\_\_ TIPO CAMPIONE SANGUE  N° \_\_\_\_\_  
 FECE  N° \_\_\_\_\_  
 EPITELIO  N° \_\_\_\_\_

## QUADRO ASL

MARCHE AURICOLARI  
DEI SUINI CAMPIONATI

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO DEL  
VETERINARIO ASL

## QUADRO IZS COMPETENTE

ESITO ELISA  
IZS \_\_\_\_\_  
N° PROT. \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL  
RESPONSABILE  
LABORATORIO

## QUADRO CENTRO REF.

CONFERMA/ESITO  
VIROLOGIA  
N° PROT. \_\_\_\_\_  
DATA ARRIVO \_\_\_\_\_

FIRMA DEL  
RESPONSABILE  
LABORATORIO

QUADRO ASL	QUADRO IZS COMPETENTE	QUADRO CENTRO REF.
MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	ESITO ELISA IZS _____ N.PROT. _____ DATA _____	CONFERMA O ESITO VIROLOGIA N.PROT. _____ DATA ARRIVO _____
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
FIRMA E TIMERO DEL VETERINARIO ASL	FIRMA DEL RESPONSABILE LABORATORIO	FIRMA DEL RESPONSABILE LABORATORIO

ALLEGATO II

## INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN SEGUITO A SIEROPOSITIVITA' PER MVS

DATA \_\_\_\_\_ CODICE ALLEVAMENTO \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ AZ. U.S.S.L. \_\_\_\_\_

DATA DEL PRELIEVO SIEROPOSITIVO \_\_\_\_\_

N° PRELEVATI \_\_\_\_\_

SIEROPOSITIVITA' RISCONTRATA    IgG     IgM     IgGM

Attività dell'allevamento:

riproduzione  { ciclo aperto   
} ciclo chiuso

ingrasso     misto     stalla di sosta

altro  \_\_\_\_\_

presenza di altre specie allevate    sì     quali? \_\_\_\_\_

no





## Informazioni inerenti l'allevamento:

a) l'allevamento è recintato?      sì       come? \_\_\_\_\_no b) vengono utilizzate delle precauzioni particolari per evitare l'introduzione di agenti infettanti nell'allevamento?      sì       quali? \_\_\_\_\_no c) il proprietario e/o i familiari e/o dipendenti hanno rapporti con altri allevamenti o possiedono altri allevamenti?      sì no 

se si compilare lo schema:

Nome e grado di parentela /funzione	Indirizzo	Allevamento correlato con indirizzo

d) vengono somministrati rifiuti di cucina o mensa?      sì       no

**Alimenti**

<b>prodotti in proprio</b>	<b>acquistati</b>	<b>trasporto in proprio o terzi (specificare nominativo)</b>	<b>frequenza e data ultimo acquisto</b>

**Allevamenti suinicoli vicini**

<b>nome proprietario</b>	<b>indirizzo</b>	<b>distanza</b>

**Movimenti correlati alla sieropositività "da e per" l'azienda sieropositiva****PERSONE**

Nome e qualifica	Indirizzo	motivo visita	data

considerare : negozianti, visitatori, veterinari, fecondatori, squadre di disinfezione etc.

**ANIMALI ACQUISTATI (fino a tre mesi prima della data di sieropositività)**

<b>N°/categoria</b>	<b>Data</b>	<b>Venditore: nome e indirizzo</b>	<b>Provenienza: indirizzo e località</b>	<b>Trasportatore: nome e indirizzo</b>	<b>Proprietario automezzo: nome e indirizzo</b>

Precedenti visite per acquisto \_\_\_\_\_

**ANIMALI VENDUTI (fino a tre mesi prima della data di sieropositività)**

<b>N°/categoria</b>	<b>Data</b>	<b>Acquirente: nome e indirizzo</b>	<b>Destinazione: indirizzo e località</b>	<b>Trasportatore: nome e indirizzo</b>	<b>Proprietario automezzo: nome e indirizzo</b>

Precedenti visite acquirente \_\_\_\_\_

**AUTOVEICOLI**

<b>Trasporto</b>	<b>data</b>	<b>Ditta - specificare generalità -</b>
<b>siero di latte</b>		
<b>carcasse</b>		
<b>liquami</b>		
<b>alimenti</b>		
<b>altri</b>		

Timbro e firma del veterinario

---

## ALLEGATO III

Numero di riproduttori da sottoporre a prelievo in funzione del numero di riproduttori presenti in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività  $\geq 5\%$  con un livello di confidenza del 95%.

Numero riproduttori presenti in azienda.	Numero di riproduttori da sottoporre a controllo.
$\leq 25$	tutti
27 - 35	26
36 - 55	35
56 - 100	47
101 - 600	56
$> 600$	59

## ALLEGATO IV

Numero di suini da sottoporre a prelievo in funzione della consistenza della partita di suini introdotta dai Paesi comunitari in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività  $\geq 5\%$  con un livello di confidenza del 95 %.

Numero di suini della partita.	Numero di suini da sottoporre a prelievo:
< = 26	tutti
27 - 35	26
36 - 55	35
56 - 100	47
101 - 600	56
> 600	59

ALLEGATO V

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO 1997.  
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PRELEVATI DA SUINI DI PROVENIENZA CEE

REGIONE:..... **QUADRO A.U.S.L** A.U.S.L.N.°... TEL:.....

TIPO CAMPIONE(Sangue, feci, epitelio, etc.):.....

N°CAMPIONI:.....

ESAME RICHIESTO:.....

**INFORMAZIONI SULLA PARTITA**

STATO E LUOGO DI PROVENIENZA:.....

SPEDITORE:.....

DATA DI SPEDIZIONE:..... DATA DI ARRIVO IN AZIENDA:.....

N°CERTIFICATO VET. DI SCORTA:.....

SPECIE, NUMERO E CATEGORIA DEGLI ANIMALI:.....

AZIENDA 1° DESTINAZIONE:.....

DATA PRELIEVO CAMPIONI:.....

N°CAMPIONI PRELEVATI:.....

N°MARCHE AURICOLARI

DATA:..... IL RESP. DEL SERVIZIO VETERINARIO

**QUADRO I.Z.S. COMPETENTE**

I.Z.S. COMPETENTE PER TERRITORIO:.....

DATA ARRIVO CAMPIONI:..... DATA EFFETTUAZIONE ESAMI:.....

ESITO ESAMI:..... N°CAMPIONI POSITIVI:.....

N°MARCHE AURICOLARI DEGLI ANIMALI POSITIVI:

\_DATA:..... IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

**QUADRO I.Z.S. DI REFERENZA**

I.Z.S. DI REFERENZA:.....

-DATA ARRIVO CAMPIONI:..... -DATA EFFETTUAZIONE ESAMI:.....

-N° CAMPIONI POSITIVI:.....

N°MARCHE AURICOLARI DEGLI ANIMALI POSITIVI

(Per gli esami sierologici immettere il titolo Ac, se presente)

-DATA:..... IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

## ALLEGATO VI

Diagnostica - prove sierologiche da effettuare per individuare gli anticorpi della MVS.

Il Centro di referenza delle malattie vescicolari presso l'istituto zooprofilattico di Brescia, esegue gli esami di conferma sui campioni risultati positivi inviati dagli istituti zooprofilattici sperimentali applicando le seguenti modalità:

a) su ogni campione viene eseguita la prova ELISA mediante anticorpi monoclonali con schema detto di «competizione»;

b) i sieri che risultano positivi o dubbi vengono riesaminati con il test di sieroneutralizzazione (SN);

c) la sieroneutralizzazione viene eseguita nel rispetto delle norme comunitarie che prevedono:

1) l'uso del ceppo virale UK 72 o equivalente;

2) la soglia di positività, espressa come diluizione finale del siero in esame, costituita dal titolo del siero di riferimento fornito dal World Reference di Pirbright (UK) e denominato SVD Positive Rs 1° marzo 1993;

d) i sieri positivi al test di sieroneutralizzazione vengono esaminati per la tipizzazione delle immunoglobuline (Ig) di classe M e G mediante il test ELISA basata sull'uso di anticorpi monoclonali.

## ALLEGATO VII

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO MACELLAZIONE DEI SUINI SIEROPositivi.**

Regione ..... Comune ..... Provincia .....

U.S.L. .... Proprietario dell'allevamento .....

**ESTREMI PROVVEDIMENTI COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIA**

*Indennizzi per l'abbattimento degli animali*

Valore di mercato determinato ai sensi D.M. 298/1989	Eventuale quota da corrispondere per rimborso I.V.A.	Importo ricavato a seguito utilizz. carni	Indennizzi abbatim. o di macellazione
.....	.....	.....	.....

N. animali presenti .....

N. animali macellati .....

Totale (A) .....

**DISTINZIONE RAZZA E CATEGORIA DEGLI ANIMALI MACELLATI**  
(Specificando n. eventi, animali iscritti al libro genealogico)

Data di abbattimento ...../...../.....

**SEPE SOSTENUTE PER MACELLAZIONE CONOSCITIVE**  
(Specificare voci ed importi)

Totale (B) .....

I dati riportati nella presente tabella sono conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti e sono stati desunti da atti e documenti giustificativi giacenti in originale ed in copia autenticata presso la regione o la USL competente per territorio.

Data .....

Timbro dell'ufficio

Firma dell'assessore  
o del responsabile  
del serv. veterinario

97A1745

## ORDINANZA 4 marzo 1997.

**Divieto di utilizzazione, ai fini della coltivazione, di granturco geneticamente modificato (*Zea mais L.*) sottoposto ad una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 9, di recepimento della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il parere espresso in data 2 aprile 1996 dall'Italia concernente la immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mais L.*) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 27 gennaio 1997 sul medesimo problema;

Visto il dettato dell'art. 16, comma 1, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990;

Rilevato che l'inserimento del gene della Bt-endotossina, se non opportunamente controllato, potrebbe ingenerare resistenze negli insetti bersaglio e non bersaglio con possibili alterazioni nell'ecosistema;

Rilevato che non è stato messo in atto nessun programma di monitoraggio in relazione allo sviluppo di tale resistenza;

Ordina:

## Art. 1.

È vietata, a titolo provvisorio, l'utilizzazione ai fini della coltivazione del prodotto identificato nelle premesse fino a quando non sarà adottata dalla Commissione CEE una decisione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della direttiva 90/220/CEE relativa al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

## Art. 2.

Il divieto previsto all'art. 1 deve intendersi esteso ai possibili incroci del prodotto in questione con qualsiasi varietà di granturco coltivato secondo i metodi tradizionali.

## Art. 3.

La Commissione delle Comunità europee e gli altri Stati membri dell'Unione europea sono informati della presente ordinanza.

## Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: BINDI

97A1774

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 1997.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza già rilasciata alla società Lloyd adriatico S.p.a., in Trieste.

## L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 65, comma 1, lettera a), del predetto decreto;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, e 6 settembre 1993 di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza rilasciati al Lloyd adriatico S.p.a., con sede in Trieste;

Vista l'istanza di rinuncia all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza presentata in data 19 febbraio 1997 dal Lloyd adriatico S.p.a.;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il Lloyd adriatico S.p.a., con sede in Trieste, è decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza, rilasciata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 settembre 1993.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1758

## REGIONE LAZIO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1982.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona SS. Annunziata e convento Cappuccini nell'ambito del comune di Cori. (Deliberazione n. 201).

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Considerato che a seguito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, ha invitato la regione Lazio, sulla base della documentazione trasmessa dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, a procedere al perfezionamento del decreto di vincolo della zona SS. Annunziata e convento Cappuccini, sita nel comune di Cori;

Visto che dalla documentazione inviata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, nell'adunanza dell'8 novembre 1966 - verbale n. 16, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesaggistica compilato ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone SS. Annunziata e convento Cappuccini, site nel comune di Cori;

Visto, sempre dall'esame della documentazione inviata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 all'albo del comune di Cori, nonché alle associazioni interessate;

Viste le opposizioni presentate contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Cori, dalla sig.ra Clarice Giupponi, dal sig. Mario Giupponi, dal presidente della cooperativa «Concordia», e da alcuni cittadini del comune di Cori;

Considerato che per ciascuna delle opposizioni sopra riportate la soprintendenza ai monumenti del Lazio ha dettagliatamente motivato la non validità dei ricorsi e che pertanto non possono accogliersi le richieste di restrizione territoriale del vincolo anche in considerazione che il vincolo stesso non impone il divieto assoluto di inedificabilità, ma comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente regione Lazio, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi, tenuto anche conto che le zone del comune di Cori, separate ed isolate dall'abitato del Fosso della Pezza, costituite da verdi pendii di uliveti tra i quali emergono sia il notevole complesso dell'antica chiesa ed il convento di S. Francesco, sia la pittoresca chiesa medioevale della SS. Annunziata, formano un insieme di cose immobili di notevole valore estetico e tradizionale ed inoltre un paesaggio di suggestiva bellezza;

Delibera

all'unanimità:

La zona sita nel territorio del comune di Cori - località SS. Annunziata e convento Cappuccini, racchiusa entro il seguente perimetro: partendo dall'incontro del Fosso della Parata con la strada Cori-Cisterna, il limite del vincolo risale il Fosso della Parata ed il Fosso della Pezza sino alla strada vicinale S. Francesco, segue poi verso sud-ovest la vicinale S. Francesco, taglia la strada per il cimitero fino alla strada Cori-Giulianello (quota 262), segue verso sud-est un tratto di circa ml. 100 di detta strada, indi la macera che dalla strada per Giulianello (quota 262) arriva alla strada Cori-Cisterna (quota 220), prosegue verso ovest e poi verso sud lungo la strada per Cisterna fino ad incontrare il Fosso della Parata in località Fornace, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

L'assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio curerà che il comune di Cori provveda all'affissione del bollettino ufficiale della regione Lazio contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione che il comune stesso tenga a disposizione altra copia del bollettino ufficiale della regione Lazio con la planimetria della zona vincolata, giusta art. 4 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

La regione Lazio - assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio, comunicherà al Ministero dei beni culturali ed ambientali la data dell'effettiva affissione del bollettino ufficiale stesso.

Roma, 26 gennaio 1982

Il presidente: SANTARELLI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 3 marzo 1982, verbale n. 531/141.

Verbale della commissione provinciale di Latina per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, verb. n. 16 seduta dell'8 novembre 1966.

Oggi, 8 novembre 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) 3) 4) 5) (*Omissis*).

6) Cori - zona SS. Annunziata e convento dei Cappuccini - vincolo panoramico (*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta (*Omissis*).

La commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

visto che le zone del comune di Cori, separate ed isolate dall'abitato del Fosso della Pezza, costituite da verdi pendii di uliveti tra i quali emergono sia il notevole complesso dell'antica chiesa ed il convento di S. Francesco, sia la pittoresca chiesa medioevale della SS. Annunziata, formano un insieme di cose immobili di notevole valore, estetico e tradizionale ed inoltre un paesaggio di suggestiva bellezza;

visto, che tali zone racchiudono punti pubblici di visuale, particolarmente strade e piazze, dai quali si può godere il caratteristico aspetto dell'abitato ed inoltre un vasto panorama verso la ridente piana sottostante; — rilevata la necessità di tutelare le predette zone di rilevante interesse paesistico e panoramico; — all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 le zone del comune di Cori racchiuse entro il seguente perimetro: partendo dall'incontro del Fosso della Parata con la strada Cori-Cisterna, il limite del vincolo risale il Fosso della Parata ed il Fosso della Pezza sino alla strada vicinale S. Francesco segue poi verso sud-ovest la vicinale S. Francesco taglia la strada per il cimitero fino alla strada Cori-Giulianello (quota 262), segue verso sud-est un tratto di circa ml 100 di detta strada, indi la macera che dalla strada per Giulianello (quota 262) arriva alla strada Cori-Cisterna (quota 220), prosegue verso ovest e poi verso sud lungo la strada per Cisterna fino ad incontrare il Fosso della Parata in località Fornace.

(*Omissis*).

97A1756

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

#### Cambi del giorno 7 marzo 1997

Dollaro USA	1700,50
ECU	1929,22
Marco tedesco	991,26
Franco francese	293,95
Lira sterlina	2729,81
Fiorino olandese	880,04
Franco belga	48,050
Peseta spagnola	11,711
Corona danese	260,02
Lira irlandese	2645,13
Dracma greca	6,314
Escudo portoghese	9,884
Dollaro canadese	1242,78
Yen giapponese	14,025
Franco svizzero	1149,30
Scellino austriaco	140,85
Corona norvegese	245,93
Corona svedese	221,91
Marco finlandese	332,26
Dollaro australiano	1341,18

97A1823

### Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 febbraio 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 febbraio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1997 è di L. 98,40, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 29 agosto 1997 è di L. 96,75 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 27 febbraio 1998 è di L. 93,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A1778

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto AIC/UAC n. 86 del 13 febbraio 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale **IMIGRAN 25** supposte - Sumatriptan, nelle forme e confezioni: con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.; via Fleming, 2 - Verona.

Produzione controllo e confezionamento: Laboratoires Glaxo Wellcome Evreux (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

2 supposte da 25 mg;

A.I.C. n. 027975097 (in base 10), OUPRFT (in base 32);  
classe C;

4 supposte da 25 mg;

A.I.C. n. 0279775109 (in base 10), OUPRG5 (in base 32);  
classe C;

6 supposte da 25 mg;

A.I.C. n. 027975222 (in base 10), OUPRG7 (in base 32);  
classe C.

Composizione:

1 supposta contiene: principio attivo: 25 mg di Sumatriptan; eccipienti: miscela di gliceridi semisintetici solidi (Witepsol W32 Pharm EUR).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica potranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto AIC/UAC n. 88 del 18 febbraio 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale **IMIGRAN** spray nasale - Sumatriptan, nelle forme e confezioni:

«Imigran spray nasale» monodose da 10 e 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via Fleming, 2 - Verona.

Produzione controllo e confezionamento: Glaxo Wellcome S.p.a. - strada Asolana, 68, San Polo di Torrile (Parma).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Imigran spray nasale» monodose da 10 mg (confezione da 2 spray);

A.I.C. n. 027975123 (in base 10), 0UPRGM (in base 32);

«Imigran spray nasale» monodose da 20 mg (confezione da 2 spray);

A.I.C. n. 027975135 (in base 10), 0UPRGZ (in base 32);

«Imigran spray nasale» monodose da 20 mg (confezione da 6 spray);

A.I.C. n. 027975147 (in base 10), 0UPRHC (in base 32).

Composizione:

1 confezione di «Imigran 10 spray nasale» contiene: principio attivo: 10 mg di Sumatriptan;

1 confezione di «Imigran 20 spray nasale» contiene: principio attivo: 20 mg di Sumatriptan,

eccipienti: potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, acido solforico, sodio idrossido, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì il rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica potranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto AIC/UAC n. 89 del 19 febbraio 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ABELCET - Amfotericina, nelle forme e confezioni:

«Abecet anfotericina B in complessi lipidici» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: The Liposome Company Ltd. London UK.

Rappresentante per l'Italia: Liposome S.r.l., Milano.

Produttore: The Liposome Company Inc. Princeton N.J. (U.S.A.).

Controllo: Llandough Hospital N.H.S. Trus Penal Road Penarth South Glamorgan CF64 2XX.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Abelcet» 10 flaconi sosp. c.v. 20 ml + 10 aghi;

A.I.C. n. 033602015 (in base 10), 0ZH4JZ (in base 32);

classe C.

Composizione:

1 flaconcino contiene 20 ml di sospensione per infusione endovenosa dosata a 100 mg di anfotericina; principio attivo: anfotericina 100 mg; eccipienti: dimiristoilfosfatidilconina - dimiristoilfosfatidilglicerolo (come sali di sodio e ammonio) - cloruro di sodio - acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della candidosi invasive sistemiche.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali ed alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica potranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto AIC/UAC n. 92 del 21 febbraio 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale HUMOFERON 5 - Interferone linfoblastoide umano, nelle forme e confezioni:

«Humoferon 5 - Interferone alfa linfoblastoide», soluzione iniettabile da 5 mu, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite - S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale n. 00410650584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento The Wellcome Foundation Ltd., sito in Langley Court, Bechenham, Kent o presso lo stabilimento The Wellcome Foundation Ltd, sito in Temple Hill, Dartford, Kent.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Humoferon 5», 1 flacone 1 ml im-sc 5 mu/ml;

A.I.C. n. 027381033 (in base 10), 0U3M99 (in base 32);

classe A, al prezzo di L. 95.500.

Composizione:

ogni flaconcino da 1 ml contiene: principio attivo: interferone linfoblastoide umano 5 mega unità; eccipienti: cloruro di sodio, tris (idrossimetil) ammino metano, glicina, soluzione di albumina umana, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di tricoleucemia - Leucemia mielode cronica - epatite cronica attiva B - epatite cronica C (non-A non-B).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto, con le indicazioni terapeutiche approvate dal Comitato per le specialità medicinali (C.P.M.P.).

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì il rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1779

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1997, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile «alla memoria» dell'ispettore capo r.e. della Polizia di Stato Carlo Tuffilli, con la seguente motivazione: «Liberato dal servizio, con generoso slancio affrontava due uomini armati, che avevano appena compiuto una rapina a bordo di un treno, nel tentativo di impedirne la fuga. Ingaggiato, poi, in un violento conflitto a fuoco con i malviventi, riusciva a colpire uno di essi, ma veniva a sua volta mortalmente ferito. Splendido esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio». — 22 giugno 1996 - Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1997, è stata conferita, con relativa motivazione, la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

al carabiniere Nicola Biagiotti «Con esemplare coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva in un'autovettura che, condotta da una donna con intenti suicidi, si dirigeva verso un dirupo, riuscendo a bloccare il mezzo prima che raggiungesse il precipizio. Nel generoso intervento riportava lesioni agli arti inferiori ed alla schiena, a causa del prolungato trascinarsi. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere, spinti sino al sacrificio della propria incolumità fisica». — 16 settembre 1995 - Camogli, località Ruta.

all'assistente della Polizia di Stato Gioacchino Guagliardito «Con generoso slancio accorreva, insieme a due colleghi, in aiuto di una donna che, in preda a raptus suicida, si era lasciata scivolare nel vuoto dal cornicione dell'ultimo piano di un edificio, rimanendovi aggrappata solo con le mani. Ponendosi precariamente in equilibrio sul parapetto, riusciva ad afferrare per i polsi la malcapitata ed a trarla in salvo, impedendole l'insano gesto. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 7 luglio 1994 - Palermo.

all'agente della Polizia di Stato Danilo Flaccovio «Con generoso slancio accorreva, insieme a due colleghi, in aiuto di una donna che, in preda a raptus suicida, si era lasciata scivolare nel vuoto dal cornicione dell'ultimo piano di un edificio, rimanendovi aggrappata solo con le mani. Ponendosi precariamente in equilibrio sul parapetto, riusciva ad afferrare per i polsi la malcapitata ed a trarla in salvo, impedendole l'insano gesto. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 7 luglio 1994 - Palermo.

all'assistente della Polizia di Stato Antonio Manzella «Con generoso slancio accorreva in aiuto di una donna che, in preda a raptus suicida, si era lasciata scivolare nel vuoto dal cornicione dell'ultimo piano di un edificio, rimanendovi aggrappata solo con le mani. Ponendosi precariamente in equilibrio sul parapetto, tratteneva dai cinturoni i due colleghi che, a loro volta, avevano afferrato per i polsi la malcapitata, contribuendo a trarla in salvo. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 7 luglio 1994 - Palermo.

al vice brigadiere dei Carabinieri Bruno Rocchi «Con grande altruismo e sprezzo del pericolo, si calava in un profondo scavo in soccorso di un pensionato rimastovi intrappolato a causa di esalazioni venefiche. Benché anch'egli intossicato ed in difficoltà, dopo reiterati tentativi riusciva a raggiungere il malcapitato ed a trarlo in salvo all'esterno. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 12 settembre 1995 - Genazzano (Roma).

al vigile del fuoco Gino Canale «Accorso, insieme ai colleghi, in uno stabile nel quale si era verificata una fuga di gas, faceva immediatamente allontanare tutti gli inquilini, temendo la deflagrazione. Incurante del gravissimo pericolo, rientrava poi nell'edificio per convincere un uomo, rimasto nel proprio negozio, ad uscirne ma, nel generoso tentativo, veniva coinvolto in un violento scoppio, rimanendo gravemente ferito. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino al sacrificio della propria incolumità fisica». — 2 maggio 1995 - Genova.

al capo squadra dei vigili del fuoco Leo Bocedi «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si calava in una cisterna, attraverso un ridotto vano d'accesso e senza autoprotettore, in soccorso di tre operai rimastivi intrappolati e ormai esanimi a causa di esalazioni venefiche, e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarre in salvo i malcapitati. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — 9 aprile 1996 - Reggio Emilia.

al capo squadra dei vigili del fuoco Enrico Gambini «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si calava in una cisterna, attraverso un ridotto vano d'accesso e senza autoprotettore, in soccorso di tre operai rimastivi intrappolati e ormai esanimi a causa di esalazioni venefiche, e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarre in salvo i malcapitati. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — 9 aprile 1996 - Reggio Emilia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1997, è stata conferita con relativa motivazione la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al capo sq. VV.F. Francesco Forte «Liberato dal servizio, accorreva in aiuto di due bambini rimasti intrappolati in una vettura in fiamme e, benché sprovvisto di idonea attrezzatura, dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarli in salvo all'esterno». — 3 agosto 1996 - Cosenza.

al capo sq. VV.F. Vincenzo Malvasi «Liberato dal servizio, accorreva in aiuto di due bambini rimasti intrappolati in una vettura in fiamme e, benché sprovvisto di idonea attrezzatura, dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarli in salvo all'esterno». — 3 agosto 1996 - Cosenza.

al vigile aus. Diego Scalia «Liberato dal servizio, con generoso slancio accorreva in aiuto di una donna rimasta intrappolata nella propria autovettura, precipitata nelle acque del Ticino, riuscendo a raggiungere la malcapitata ed a trarla in salvo all'esterno». — 23 ottobre 1994 - Varese.

97A1759

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22172 del 19 febbraio 1997, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazione, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1997 al 15 maggio 1997 limitatamente a dodici lavoratori dipendenti dalla società F.M.I. S.p.a. in liquidazione ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità in Napoli per i quali è già stata disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996 a decorrere dal 1° aprile 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata dall'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1996.

Pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22173 del 19 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Sportswear Company, con sede in Bologna e unità di Ravarino (Modena);

Parere comitato tecnico del 6 novembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Sportswear Company, con sede in Bologna e unità di Ravarino (Modena), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sportswear Company, con sede in Bologna e unità di Ravarino (Modena), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22174 del 19 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micromax-Simac, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1996 al 1° gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22175 del 19 febbraio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità e uffici di Bologna, unità e uffici di Messina, unità e uffici di Napoli, unità e uffici di Roma.

Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità e uffici di Bologna, unità e uffici di Messina, unità e uffici di Napoli, unità e uffici di Roma, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22176 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Costruzioni, con sede in Sassari e unità in Scala di Giocca (Sassari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22177 del 19 febbraio 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996, della ditta S.r.l. C.N.F. Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unità di La Spezia.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.N.F. Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1996 con decorrenza dal 22 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22179 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E. Bas. con sede in Castelmella (Brescia) e unità in Castelmella (Brescia), per un massimo di trenta dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22180 del 19 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.R.E.D. Centro rilevazione elaborazione dati, con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di cinquanta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22181 del 19 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Fotometalgrafica Emiliana, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna) e unità in Cernusco (Milano), per un massimo di un dipendente, Ozzano Emilia (Bologna), per un massimo di tre dipendenti, S. Lazzaro di Savena (Bologna), per un massimo di cinquantadue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22182 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.S.A.T., con sede in Bruino (Torino) e unità in Bruino (Torino), per un massimo di cinquantatre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22183 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unità in Catania, per un massimo di duecentosessantuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 giugno 1997 all'11 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A1717

## RETTIFICHE

**AVVERTENZA.** — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 recante: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna per il periodo 1996-98».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1997).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 35, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna per il periodo 1996-98.», leggasi: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna per il periodo 1996-98.».

97A1785

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 novembre 1996 recante: «Individuazione degli interventi relativi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali ammesse a finanziamento». (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997).**

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 18, prima colonna, alla voce «L'Aquila», al punto 4), terzo rigo, dove è scritto: «... km 5+730 ...», leggasi: «... km 5+780 ...»;

a pag. 18, prima colonna, alla voce: «Potenza», al punto 1), secondo rigo, dove è scritto: «... *fonzionale* ...», leggasi: «... *funzionale* ...»;

a pag. 18, seconda colonna, alla voce «Reggio Calabria», al punto 4), primo rigo, dove è scritto: «4) S.p. *bibio* Orsi ...», leggasi: «4) S.p. *bivio* Orsi ...»;

a pag. 18, seconda colonna, alla voce «Avellino», al punto 7), primo rigo, dove è scritto: «7) S.p. 239-207 Forino-Castello-*Celsi* ...», leggasi: «7) S.p. 239-207 Forino-Castello-*Celzi* ...»;

a pag. 20, seconda colonna, alla voce: «Ascoli Piceno», al punto 2), secondo rigo, dove è scritto: «... all'incrocio s.p. *Montecubbianese* ...», leggasi: «... all'incrocio s.p. *Monterubbianese* ...»;

a pag. 20, seconda colonna, alla voce «Ascoli Piceno», al punto 6), primo rigo, dove è scritto: «6) S.p. 153 Tre Camini ...», leggasi: «6) S.p. 158 Tre Camini ...»;

a pag. 21, prima colonna, alla voce «Isernia», al punto 1), undicesimo rigo, dove è scritto: «*Pescolancianto* ...», leggasi: «*Pescolanciano* ...»;

a pag. 21, prima colonna, alla voce «Cuneo», al punto 5), primo rigo, dove è scritto: «5) S.p. 34 - Sistemazione plano-*altimetria* del tratto stradale ...», leggasi: «5) S.p. 34 - Sistemazione plano-*altimetrica* del tratto stradale ...»;

a pag. 21, prima colonna, alla voce «Brindisi», al punto 2), terzo rigo, dove è scritto: «... *ferroviario* ...», leggasi: «... *ferroviario* ...»;

a pag. 21, seconda colonna, alla voce: «Taranto», punto 3), dove è scritto: «3) S.p. 62 *Martino F.* ...», leggasi: «3) S.p. 62 *Martina F.* ...»;

a pag. 21, seconda colonna, alla voce «Nuoro», al punto 2), secondo rigo, dove è scritto: «... e *ripristno* pavimentazione ...», leggasi: «... e *ripristino* pavimentazione ...»;

a pag. 21, seconda colonna, alla voce «Nuoro», al punto 3), primo rigo, dove è scritto: «...tratto *Lodino* ...», leggasi: «... tratto *Lodine* ...»;

a pag. 21, seconda colonna, alla voce «Sassari», al punto 2), primo rigo, dove è scritto: «... *completamonto* e sistemazione ...», leggasi: «... *completamento* e sistemazione ...»;

a pag. 22, prima colonna, alla voce «Catania», al punto 3), secondo rigo, dove è scritto: «... opere d'*aste* ...», leggasi: «... opere d'*arte* ...»;

a pag. 22, prima colonna, alla voce «Arezzo», in tutti i punti ovunque è scritto: «*provinciale*», leggasi: «*provinciali*»;

a pag. 22, prima colonna, alla voce «Grosseto», al punto 1), terzo rigo, dove è scritto: «... per km 37+500, ...», leggasi: «... per km 3+500, ...»;

a pag. 22, seconda colonna, alla voce «Terni», al punto 1), primo rigo, dove è scritto: «... 21 S. Urbano Vasciano bivio *Vasciano* ...», leggasi: «... 21 S. Urbano Vasciano bivio *Vascigliano* ...».

97A1786

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTE  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICO  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75

- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio

- LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Manneli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**

CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 61/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**

CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**

LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**

LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**

LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**

LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**

LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**

LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Casteffo, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**

LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**

LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaerosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**

NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO  
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**

LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalè, 37

◇ **PRATO**

LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**

LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**

LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**

LIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**

IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 0 0 0 5 7 0 9 7 \*

L. 1.500